

Decreto ministeriale recante giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto consistente nella effettuazione di una indagine sismica 3D nell'ambito del permesso di ricerca idrocarburi nel Mar Ionio settentrionale

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II *bis* 4 agosto 2016, n. 9072 - Stanizzi, pres., Mameli, est. - Regione Puglia (avv.ti Di Lecce e Liberti) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

Ambiente - Decreto ministeriale recante giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto consistente nella effettuazione di una indagine sismica 3D nell'ambito del permesso di ricerca idrocarburi nel Mar Ionio settentrionale.

(Omissis)

FATTO

In data 21 marzo 2013 la Società Enel Longanesi Developments S.r.l. (di seguito ELD) ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (d'ora innanzi MATTM) istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativamente alla prima fase del programma lavori collegato al permesso di ricerca per idrocarburi denominato convenzionalmente "d 79 F.R-EN".

Il progetto di cui all'istanza riguarda la sola realizzazione di un'indagine sismica 3D.

L'area di cui al permesso di ricerca presentato è localizzata nel nel Mare Ionio Settentrionale in un'area con un'estensione di 748,7 kmq , ad una distanza dalle coste di oltre 12 miglia.

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, al termine dell'istruttoria tecnica di competenza, esprimeva parere favorevole con prescrizioni n. 1410 del 20 dicembre 2013.

La Regione Puglia con DGR n. 532 del 26 marzo 2014 esprimeva parere negativo in relazione al progetto.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo con nota 14946 del 16 giugno 2014 esprimeva parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto "limitatamente alla sola fase di prospezione geofisica con tecnica di air gun e rilevamento sismico 3D", precisando, quali prescrizioni condizionanti, che qualsiasi ulteriore attività avrebbe dovuto essere oggetto di nuovo procedimento di VIA e che qualora si registrasse la presenza sui fondali di tracce riconducibili a reperti di rilievo archeologico, se ne desse tempestiva notizia alle Soprintendenze Archeologiche competenti.

Su richiesta della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente, con parere n. 1567 del 18 luglio 2014 la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS esprimeva le proprie considerazioni in controdeduzione sui rilievi formulati dalla Regione Puglia, confermando il proprio giudizio favorevole, già espresso con il parere n. 1410/2013.

A seguito della nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro del 20 novembre 2014 con cui si chiedeva di valutare l'opportunità di un riesame di carattere metodologico dei quadri prescrittivi, la Commissione Tecnica si esprimeva con il parere n. 1669 del 28 novembre 2014 che sostituiva integralmente e conclusivamente il quadro prescrittivo.

Sulla scorta dell'articolata istruttoria tecnica sopra descritta il Ministero adottava il decreto n. 122 del 12 giugno 2015 con cui dichiarava la compatibilità ambientale del progetto, assentendo le attività di prospezione nelle aree definite seppur subordinatamente al rispetto di una serie di prescrizioni.

Avverso tale decreto la Regione Puglia proponeva il ricorso indicato in epigrafe.

Si costituivano in giudizio Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo nonché la società Enel Longanesi Developments Srl, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

Rinviata al merito l'istanza cautelare, le parti depositavano memorie e repliche insistendo nelle rispettive conclusioni.

Indi all'udienza pubblica dell'11 maggio 2016 la causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1) Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:

I) eccesso di potere; contraddittorietà, difetto di istruttoria; travisamento, abnormità procedimentale: i tre pareri resi dalla Commissione Tecnica non avrebbero fornito adeguate risposte alle osservazioni formulate, tra l'altro, dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.lgs. 152/2006. In particolare:

II.a) quanto al parere della Commissione n. 1410 del 20 dicembre 2013: la Commissione avrebbe ritenuto non pertinenti

le osservazioni della Regione in quanto inerenti alle successive fasi di esplorazione e coltivazione, quando, invece, il Comitato regionale VIA avrebbe evidenziato che l'attività di ricerca idrocarburi non può essere slegata dalle successive e future fasi. La Commissione avrebbe poi ritenuto opportuna l'istituzione di un tavolo tecnico che, tuttavia, non sarebbe stato mai istituito;

I.b) quanto al parere della Commissione n. 1567 del 18 luglio 2014: le controdeduzioni con lo stesso fornite ai rilievi formulati dalla Regione Puglia non sarebbero esaustive;

I.c) quanto al parere della Commissione n. 1669 del 28 novembre 2014: il parere sarebbe carente quanto alle valutazioni di affidabilità e sicurezza della tecnologia air gun;

I.d) quanto alle prescrizioni contenute nel decreto impugnato: le misure di mitigazione previste nel decreto sarebbero di difficile realizzazione e non troverebbero sostegno in un controllo pieno ed efficace;

II) violazione dell'art. 5 del D.lgs. 152/2006 - violazione del principio della valutazione di impatto ambientale cumulativa: la ricorrente deduce che gli effetti ambientali dovrebbero essere valutati in relazione a tutte le aree esplorative. Evidenzia che nel mese di giugno 2015 sono stati assunti 10 decreti che hanno formalizzato con esito positivo le procedure di valutazione ambientale per altrettante istanze per permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi in mare con la tecnica air gun, prevalentemente nel medio e basso Adriatico. Tale tecnologia, come rilevato dalla giurisprudenza, sarebbe in grado di produrre negli organismi marini forti squilibri;

III) omessa valutazione dell'impatto ambientale transfrontaliero: tenuto conto che la Croazia ha un programma di ricerca e produzione di idrocarburi, l'Albania dispone di diverse piattaforme offshore e la Grecia ha attuato il piano di estrazione petrolifera nell'Adriatico, tali Paesi avrebbero dovuto partecipare al procedimento;

IV) violazione del principio di precauzione: la tecnica dell'air gun consiste nello sparare nei fondali marini raffiche di aria compressa allo scopo di ottenere onde riflesse dalle quali ricavare dati utili a ricostruire la composizione del sottosuolo ai fini dell'attività di ricerca di idrocarburi in mare. A dimostrazione della pericolosità della tecnica suddetta la ricorrente evidenzia che nell'iter di approvazione della L. 68/2015 sui delitti contro l'ambiente era stato proposto un emendamento che introduceva il divieto di esplosioni in mare con la tecnica air gun, poi stralciato in sede di approvazione finale della legge. I progetti sarebbero comunque potenziali fonti di danni alla fauna marina nonché sarebbero incompatibili con la presenza nei fondali marini delle affondate "navi dei veleni" nonché con gli ordigni bellici inesplosi e determinerebbero danni alla pesca. Infine vi sarebbe un bilancio negativo del rapporto costi/benefici, posto che il petrolio esistente nell'Adriatico è di scarsa qualità;

V) violazione della Direttiva 2008/56/CE recepita con il D.lgs. 190/2010: tale normativa avrebbe come obiettivo quello della tutela dell'ambiente marino anche dall'inquinamento acustico sottomarino. La relazione di ISPRA – acquisita al procedimento – attesterebbe il rischio per le specie marine dell'esposizione a rumori molto forti derivanti dalle attività di prospezione geofisiche;

VI) violazione della Direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi: pur riguardando tale normativa le attività estrattive, la stessa raccomanderebbe di valutare gli impatti fin dalle prime fasi di ricerca;

VII) carenza di istruttoria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e insufficiente motivazione del parere prot. 1496 del 16 giugno 2014: tale parere sottovaluterebbe l'accertamento dell'esistenza di reperti archeologici sui fondali interessati dalle attività;

VIII) impugnativa dell'art. 38 comma 1 bis della L. 133/2014: la Regione ricorrente evidenzia di aver impugnato davanti alla Corte Costituzionale la disposizione richiamata relativa al procedimento per il rilascio del titolo concessorio unico alle attività di ricerca e coltivazione idrocarburi liquidi e gassosi, nella parte in cui non prevede la necessaria acquisizione dell'intesa con ciascuna Regione territorialmente interessata.

2) Prima di affrontare l'esame delle censure dedotte e sopra riportate, il Collegio reputa opportuno precisare, in punto di fatto, seppur sinteticamente, il contenuto del progetto di cui al provvedimento impugnato, e le relative caratteristiche, rilevanti sotto il profilo giuridico.

2.1) Il progetto, riferibile alla tipologia di cui al punto 7 dell'allegato II parte II del D.lgs. 152/2006 (progetti di competenza statale relativi a "Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma e in mare"), e collegato al permesso di ricerca per idrocarburi in mare denominato convenzionalmente "d 79 F.R-EN", riguarda la sola l'acquisizione di dati geofisici esistenti (linee pubbliche presenti nell'area ionica, e acquisizione di dati relativi a circa 200 km di linee sismiche preesistenti in 2D), la loro successiva interpretazione e l'eventuale completamento tramite un rilievo 3D.

L'area interessata riguarda una porzione di mare con una estensione complessiva pari a 748,7 kmq nel Golfo di Taranto a circa 17 miglia nautiche da Gallipoli quindi oltre le 12 miglia nautiche dalla costa, e dunque ricade totalmente all'esterno delle aree di divieto di cui all'art. 2 comma 3 lett. h) del D.lgs. 128/2010.

L'attività proposta ha carattere temporaneo, circoscritta all'arco temporale di sei settimane.

Il progetto in questione non riguarda né la ricerca di idrocarburi né, tanto meno, l'estrazione e coltivazione degli stessi. Il Collegio ritiene di precisare tale dato alla luce della facile tendenza (talvolta riscontrabile nella prospettazione argomentativa della Regione ricorrente) a confondere l'attività di prospezione con quella di ricerca, che sono, in realtà,

nettamente distinte sia su un piano fattuale sia sotto un profilo giuridico.

Con la prima infatti si intende la "attività consistente in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino" (cfr. art. 2 lett. g del DM 4 marzo 2011 e art. 2 lett. b del DM 25 marzo 2015), mentre con la seconda si fa riferimento a "l'insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attività di indagini geologiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonché le attività di perforazioni meccaniche, previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99" (cfr. art. 2 lett. h DM 4 marzo 2011 e art. 2 lett. c del DM 25 marzo 2015).

Le attività di prospezione sono soggette ad autorizzazione mediante il titolo non esclusivo, della durata di un anno, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 9/1991. Il permesso di ricerca, rilasciato ai sensi dell'art. 6 della L. n. 9/1991, è un titolo esclusivo della durata di sei anni rinnovabile.

2.2) Il Collegio ritiene inoltre opportuno precisare che nessun rilievo nella presente controversia ha la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione in relazione all'art. 38 del D.L. n. 133/2014, che disciplina il titolo concessorio unico per le attività di coltivazione. Come sopra precisato il progetto di cui al decreto impugnato riguarda invece esclusivamente attività di ricerca sismica.

3) Venendo all'esame nel merito del gravame, la Regione Puglia deduce l'illegittimità dell'istruttoria condotta, che ridonderebbe sul decreto impugnato, per una pluralità di motivi incentrati sulla violazione di legge e dei principi che presidiano la tutela ambientale.

4) Il ricorso proposto non è meritevole di accoglimento.

4.1) Con il primo motivo di ricorso la Regione deduce l'illegittimità dei pareri assunti dalla Commissione Tecnica. Le censure dedotte ridondano sui motivi di gravame dal II al VI, articolati in relazione al decreto impugnato. Le doglianze pertanto possono essere esaminate unitariamente, al fine di una più agevole ed economica trattazione.

Deve d'altro canto evidenziarsi che con il parere n.1669 del 28 novembre 2014, assunto a seguito delle richieste di chiarimenti da parte del Ministero, la Commissione Tecnica ha sostituito integralmente il quadro prescrittivo precedentemente indicato nei pareri n. 1410 del 20 dicembre 2013 e n. 1567 del 18 luglio 2014. Il parere n. 1669/2014 si pone quindi quale atto conclusivo dell'istruttoria tecnica. I pareri resi dalla Commissione costituiscono inoltre parte integrante del decreto ministeriale.

Tale dispiegarsi del procedimento consente quindi di scrutinare congiuntamente gli identici motivi di gravame diretti ora verso i pareri della Commissione ora verso il decreto del Ministero.

4.2) Va preliminarmente osservato che i pareri della Commissione costituiscono tipica espressione di discrezionalità tecnica. Come tali soggiacciono ad un sindacato giurisdizionale "debole", nei limiti ab externo rilevabili della palese irragionevolezza, contraddittorietà o superficialità.

Ciò precisato, la Regione ricorrente contesta l'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione nonché il decreto impugnato in relazione:

- alla necessità di considerare il progetto anche tenendo conto delle successive fasi di esplorazione e coltivazione;
- al contenuto non esauriente delle controdeduzioni formulate dalla Commissione con il parere n. 1567/2014 in relazione al parere negativo espresso dalla Regione;
- alla mancata valutazione degli impatti cumulativi;
- alla violazione del principio di precauzione;
- alla mancata valutazione dell'impatto sull'ambiente marino;
- alla mancata valutazione dell'impatto trasfrontaliero del progetto;
- alla (non) affidabilità e sicurezza della tecnologia air gun, che determinerebbe potenziali danni o pericolo per la fauna, per i reperti archeologici presenti nei fondali, per l'attività di pesca, nonché sarebbe incompatibile con la possibile presenza di ordigni bellici inesplosi e con le c.d. "navi dei veleni";
- alla non corretta valutazione del rapporto costi/benefici, posto che il petrolio esistente nell'Adriatico sarebbe di scarsa qualità;

Inoltre la Regione lamenta la mancata attivazione del tavolo tecnico, la cui istituzione era stata ritenuta opportuna dalla Commissione.

4.3) A tale ultimo proposito va rilevato che nel parere n. 1410 del 20 dicembre 2013 la Commissione, in considerazione della crescente attività di ricerca di idrocarburi nei mari italiani, ha ritenuto opportuno suggerire l'istituzione di un tavolo tecnico "permanente", con la partecipazione di MATTM, MISE, società operanti nel settore della ricerca e prospezione di idrocarburi e di enti di ricerca, "per affrontare/approfondire le tematiche relative agli impatti cumulativi del rumore antropogenico sui mammiferi marini". Nel parere n. 1669 del 28 novembre 2014, conclusivo dell'attività istruttoria, la Commissione ha ritenuto che, fino all'istituzione del predetto tavolo tecnico, fosse possibile, con la corretta analisi dei dati provenienti dal biomonitoraggio, realizzare la fase preliminare di studio e pianificazione nell'ottica del principio di massima precauzione. Inoltre ha valutato che il nuovo quadro prescrittivo, disposto con il medesimo parere, pur in assenza del tavolo tecnico, prevedesse misure idonee per corrispondere al principio di massima precauzione possibile con riguardo sia all'utilizzo dell'air gun sia all'adozione di puntuali procedure di mitigazione.

Ciò rilevato, il Collegio osserva che – fin dal proposito iniziale – il suggerimento dell’istituzione di un tavolo tecnico non è stato posto quale ulteriore e necessario apporto istruttorio della procedura in discussione; indicativo in tal senso che si tratti di un tavolo “permanente” la cui attività di studio non è quindi legata al progetto di cui si discute. In ogni caso le prescrizioni dettate nel parere n. 1669 e recepite nel decreto VIA prevedono attività di monitoraggio *ante operam*, in corso d’opera e *post operam* i cui esiti devono essere comunicati alle autorità competenti.

Non si ritiene pertanto di poter dedurre, dalla mancata istituzione del più volte richiamato “tavolo”, una carenza nell’istruttoria sotto il profilo tecnico.

4.4) In relazione all’asserita incompletezza dell’istruttoria sotto i profili indicati al precedente punto 4.2) deve rilevarsi che l’esame dei pareri, resi all’esito di un procedimento particolarmente articolato, caratterizzato da numerose richieste di chiarimenti da parte del Ministero competente, smentisce che vi siano stati profili non compiutamente esaminati e adeguatamente valutati sotto il profilo tecnico.

In particolare:

- quanto all’omessa valutazione unitaria dell’attività di ricerca e delle fasi successive, il rilievo della Regione appare apodittico e generico, muovendo da una sorta di assioma di principio che postula la necessaria unitarietà delle diverse fasi. In realtà tali diverse fasi corrispondono ad attività di natura profondamente differente (cfr. quanto precisato al punto 2.1), anche quanto all’impatto sull’ambiente, a loro volta disciplinate in modo diverso a livello normativo, in relazione alla procedura volta al rilascio dei rispettivi titoli autorizzatori. Correttamente quindi la Commissione ha rilevato non pertinenti le osservazioni della Regione, in quanto afferenti alla successiva ed eventuale fase di coltivazione degli idrocarburi e non attinente quindi con il progetto presentato, riguardante la sola acquisizione di dati geofisici.

- quanto all’idoneità delle controdeduzioni espresse dalla Commissione con il parere n. 1567/2014 in relazione al parere negativo della Regione Puglia il Collegio osserva come tale censura è generica, non individuando la ricorrente specifici profili sui cui l’organo tecnico non avrebbe preso posizione motivatamente e adeguatamente. In ogni caso va rilevato che la Commissione non solo ha rinviato al precedente parere n. 1410/2013, dando atto che in quella occasione aveva già espresso le proprie valutazioni in ordine ad analoghe considerazioni, ma ha anche puntualmente replicato in riscontro al parere espresso dal Comitato regionale VIA (cfr. pagg. 9-11 del predetto parere), risultando così documentalmente smentita la censura. Va infine evidenziato che la Commissione ha precisato che il giudizio di compatibilità riguarda la sola attività di prospezione geofisica, rinviando invece ad una nuova valutazione di impatto ambientale l’attività di escavazione del pozzo di prova.

- quanto alla carente valutazione in ordine agli impatti cumulativi e alla violazione dell’art. 5 del D.lgs. 152/2006, va osservato che nei pareri rilasciati (si veda in particolare il parere conclusivo n. 1669/2014) la Commissione dedica un apposito capitolo di approfondimento al tema, arrivando a concludere che i medesimi debbano essere esclusi “*in quanto, come previsto nel quadro prescrittivo, l’indagine sismica sarà unica per aree omogenee. A tal riguardo nel quadro prescrittivo del parere viene vietata la contemporaneità con ulteriori indagini sismiche in ambiti geografici dove la distanza fra le imbarcazioni sismiche sia inferiore, nel punto più vicino atteso, a 55 miglia nautiche (100 km), in modo da garantire un’adeguata via di fuga ai mammiferi marini (così come già ribadito anche nel rapporto ISPRA 2012)*”. Inoltre sempre al fine di prevenire impatti cumulativi nell’area di indagine, “*il quadro prescrittivo ha previsto il divieto di contemporanea esecuzione di indagini sismiche 2D e 3D se non siano trascorsi almeno 12 mesi dalla prima campagna*”. E’ stato altresì precisato che, “*limitatamente ai permessi di ricerca 2D, se in futuro dovesse risultare necessario effettuare una ulteriore campagna di approfondimento geofisico del tipo 3D dovrà essere attivata una nuova procedura di valutazione ambientale*”. E ancora “*per minimizzare qualsiasi interferenza o impatto cumulativo dovuto alla simultaneità delle operazioni all’interno di due aree adiacenti assegnate allo stesso Proponente, è stata prevista l’esecuzione del rilevamento impiegando un’unica nave di acquisizione e quindi un’unica sorgente acustica, eliminando in tal modo ogni possibilità di sovrapposizione di effetti legati alla generazione di più segnali acustici contemporaneamente presenti in una medesima area*”.

Infine, nel caso in cui uno o più titoli minerari vengano rilasciati con una tempistica tale che renda possibile effettuare i lavori nello stesso periodo in cui si svolgerà l’attività di prospezione geofisica proposta, il quadro prescrittivo del citato parere impegna il Proponente a prendere contatti con il possibile altro operatore per redigere un cronoprogramma delle operazioni che ne escluda la simultaneità ed inoltre il medesimo quadro prescrittivo impone al Proponente di effettuare la verifica dei titoli minerari rilasciati nei dintorni al fine di redigere un cronoprogramma delle attività che ne escluda la simultaneità, con la conseguente esclusione della possibilità di effettuazione simultanea di indagini sismiche in aree adiacenti, che sarebbero inopportune sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista tecnico, in quanto le diverse energizzazioni creerebbero problemi alla propagazione del segnale acustico, generando delle interferenze tra i segnali (effetti di risonanza, amplificazione del rumore, etc.) rendendo così di fatto il rilievo poco attendibile.

Ora, a fronte di tali diffuse argomentazioni in ordine a valutazioni e a misure imposte per escludere il rischio di impatti cumulativi, le censure sollevate dalla Regione Puglia in punto di carenza di istruttoria non appaiono suscettibili di favorevole apprezzamento.

- quanto alla mancata valutazione dell’impatto transfrontaliero, così come dedotta la censura inconferente, posto che fa riferimento al Mare Adriatico, quando il progetto in questione è collocato invece nel Mar Ionio.

- quanto alla violazione del principio di precauzione in relazione alla tecnica air gun prevista dal progetto, il Collegio innanzi tutto rileva che le censure così come dedotte si presentano generiche e non forniscono, al di là di una chiara contrarietà aprioristica all'utilizzo di detta tecnologia, elementi utili a sostenere le argomentazioni esposte. Al riguardo va di contro rilevato, considerato che si è al cospetto dell'esercizio di discrezionalità tecnica, che l'analisi del decreto e degli atti ad esso presupposti conduce a riscontrare un'accurata valutazione da parte della CTVA dei potenziali rischi riconnessi all'intervento, consistente, peraltro, in una mera attività di "indagine sismica" (con esclusione, quindi, di qualsiasi attività di "perforazione del fondale marino" o di realizzazione di opere permanenti), e tale rilievo trova, del resto, conferma anche nell'imposizione - nel corpo dello stesso decreto - di copiose misure precipuamente volte non solo a minimizzare l'impatto ambientale ma anche a stabilire un continuo monitoraggio (*ante operam*, in corso d'opera e *post operam*) e un costante controllo delle eventuali ricadute dell'utilizzo della tecnica air gun sulla fauna marina e, più in generale, sull'habitat "specifico dell'areale di crociera proposto", da effettuare, tra l'altro, in collaborazione con il Ministero vigilante e l'ISPRA.

A fronte delle motivate valutazioni di cui ai pareri e alle numerose prescrizioni di dettaglio imposte dai pareri stessi e dal provvedimento del Ministero la Regione non ha addotto elementi concreti per sostanziare l'asserita violazione del principio di precauzione, assumendo di fatto una posizione che, lungi dall'individuare soluzioni alternative (a dimostrazione di una carente istruttoria), condurrebbe nella sostanza al divieto tout court delle attività di cui al progetto in questione.

Quanto poi alle affermazioni circa l'incompatibilità dell'utilizzo della tecnica air gun con la presenza delle c.d. navi dei veleni, di reperti archeologici, e con gli ordigni bellici inesplosi nonché circa i possibili danni alla pesca, il Collegio rileva che le relative doglianze sono espresse in termini ipotetici e probabilistici, come tali non idonee a superare il vaglio giurisdizionale.

Infine con riferimento al VI motivo di ricorso con cui si deduce la violazione della Direttiva 2013/30/UE, come riconosciuto dalla stessa Regione la Direttiva riguarda le attività estrattive. La raccomandazione in ordine alla valutazione degli impatti fin dalle fasi di ricerca è stata correttamente attuata dalla Commissione, secondo quanto sopra già esposto.

Quanto alla mancata valutazione dell'impatto sull'ambiente marino e alla violazione della Direttiva 2008/56/CE, dedotto con il V motivo di gravame, il Collegio osserva che anche tale profilo è stato oggetto specifico di approfondimento da parte della Commissione e proprio considerando anche tale tema sono state previste specifiche misure prescrittive. In particolare viene introdotto l'obbligo di esecuzione del biomonitoraggio e di un piano di monitoraggio bioacustico preventivo e successivo alla crociera sismica, con la previsione che il piano preventivo debba consentire di definire le strategie di mitigazione da adottare nel corso delle operazioni di air gun; è stata definita una zona di esclusione/area di sicurezza, attorno alla sorgente di rumore per l'individuazione del rischio potenziale per i mammiferi marini suddivisa in due aree di cui una per il danno fisico e una più esterna per il disturbo potenziale; sono stati indicati precisi parametri di misurazione acustica per suddividere l'area di sicurezza.

Il contenuto del quadro prescrittivo appare quindi adeguatamente costruito al fine di prevenire impatti sull'ambiente marino.

- quanto all'asserito rapporto negativo tra costi e benefici dell'attività in relazione alla scarsa qualità del petrolio nell'Adriatico, la censura non appare pertinente posto che, come più volte ricordato, non si tratta di un progetto di estrazione e coltivazione di idrocarburi, ma di ricerca sismica;

- quanto, infine, alla censura secondo cui le misure di mitigazione previste nel decreto sarebbero di difficile realizzazione e non troverebbero sostegno in un controllo pieno ed efficace (motivo I.d), la censura così come articolata appare generica, e pertanto inammissibile, considerato che la Regione ricorrente si limita a far riferimento a quanto contenuto nell'ACCOBAMS (Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic Sea) senza tuttavia dedurre specifici argomenti idonei a sostenere la doglianza con riferimento alle concrete prescrizioni dettate, in relazione alle quali, è bene comunque evidenziare, il decreto impone dettagliate verifiche di ottemperanza in capo alle Autorità competenti (Ministero dell'Ambiente, Ministero dei beni e delle Attività Culturali, ISPRA).

4.5) In sintesi quindi i motivi di gravame dal I al VI non meritano accoglimento.

4.6) In relazione all'VII motivo di diritto con cui si deduce la carenza di istruttoria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l'insufficiente motivazione del parere prot. 1496 del 16 giugno 2014 in quanto sottovaluterebbe l'accertamento dell'esistenza di reperti archeologici sui fondali interessati dalle attività che il parere favorevole è condizionato a prescrizioni che impongono di comunicare alle Soprintendenze Archeologiche competenti l'eventuale rinvenimento di materiale di interesse archeologico. Tali prescrizioni, ad avviso del Tribunale, non possono ritenersi indice di una carenza istruttoria, ma piuttosto di un punto di equilibrio tra la tutela dei eventuali beni archeologici e l'esercizio dell'attività oggetto del progetto in questione, posto che non potrebbe che essere sproporzionata e diseconomica la richiesta di una preventiva verifica o mappatura della presenza di reperti sui fondali, che, nella realtà, potrebbero non avere alcuna interferenza né subire alcun pregiudizio dall'esecuzione degli interventi previsti.

5. Per le ragioni illustrate il ricorso va respinto.

Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, si ravvisano giustificati motivi per disporre la

compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

(Omissis)